



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON VA ALLEGATO ALL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IL DECRETO INGIUNTIVO
OGGETTO DI TASSAZIONE**

- Sentenza del 31/03/2025, n. 181 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto

Composizione

- Pres. Risi
- Rel. Petrarulo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - IMPOSTA DI
REGISTRO SU ATTI GIUDIZIARI – ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE
Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Obbligo di allegare il decreto
ingiuntivo tassato – Esclusione.

Massima

In materia di imposta di registro, per l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo, non è necessario allegare il decreto stesso, purché siano indicate imponibile, aliquota e imposta liquidata, e le informazioni consentano al contribuente di conoscere chiaramente i presupposti della richiesta fiscale.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 54, comma 5
- L. 27/07/2000, n. 212, art. 7
- d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte I[^] all.

Conformità

- Cass., sez. 5, ord. n. 239 del 12/01/2021
- Cass., sez. 5, ord. n. 2456 del 25/01/2024

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025